



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
5° SETTORE - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3494 DEL 17/12/2024

Oggetto	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3341 DEL 10.12.2024. TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI – PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026 CIG: B4A4E31D96.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Raffaella Mondo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario Generale
Andreina Mazzu' / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3341 DEL 10.12.2024. TRATTATIVA DIRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI – PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2026 CIG: B4A4E31D96.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3341 del 10.12.2024 con la quale sono stati aggiudicati e

impegnate le relative somme a favore alla Società "Sicilia Post Srl" con sede legale in Messina, Via Sacra Famiglia, 64, Partita Iva 02958620839 per un importo di € 23.760,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 28.987,20

VERIFICATO che in sede di stipulazione del relativo contratto sono emersi nella documentazione di gara delle incongruenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’ annullamento in autotutela della determina dirigenziale n. 3341 del 10/12/2024;

RILEVATO che il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza incorrere in errori materiali, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione.

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura di affidamento, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

APPURATA, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione della Determinazione Dirigenziale n. 3341 del 10/12/2024 e ritenuto, pertanto, di dover procedere all' annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. l'art.21 nonies della Legge 241/90.

Viste le disposizioni normative riportate nella sezione Riferimenti normativi;

Considerati gli elementi di fatto riportati nella sezione Motivazioni;

PROPONE

- **di** annullare, per le motivazioni espresse in premessa e in via di autotutela la determina dirigenziale n. 3341 del 10/12/2024 di affidamento diretto all'operatore economico Società "Sicilia Post Srl" con sede legale in Messina, Via Sacra Famiglia, 64, Partita Iva 02958620839 e tutti i documenti alla stessa riconducibili, concernenti la procedura di gara;

-**di** inviare la presente D.D. al Dirigente del 2° SETTORE- Finanze e Tributi, al fine di procedere alla riformulazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per assicurare continuità al servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Milazzo destinata al territorio nazionale ed internazionale compresi i servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii.,

- **di** comunicare la presente D.D. alla Società "Sicilia Post Srl" con sede legale in Messina, Via Sacra Famiglia, 64, Partita Iva 02958620839;

Disciplina normativa di riferimento:

Codice dei contratti pubblici (D Lgs 36/2023),

~ Art 94, comma 2: esclusione automatica dalla procedura di affidamento dell'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, come definite nell'Allegato II.10

~ art 52: controllo del possesso dei requisiti per la partecipazione;

~ art 53 comma 4: garanzie definitive;

~ art 28: trasparenza dei contratti pubblici;

Motivazioni

Con determinazione n. 3341 del 10/12/2024 questa stazione appaltante ha affidato all'operatore economico Società Sicilia Post Srl con sede legale in Messina, Via Sacra Famiglia, 64, Partita Iva 02958620839 per l'importo di € 23.760,00 oltre ad € 5.227,20 per Iva al 22% e, quindi, per complessivi € 28.987, il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente compresi i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982 e ss.mm.ii. per il periodo dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026;

Prima dell'affidamento è stato verificato che l'operatore economico, fosse in possesso dei requisiti di ordine generale, mediante l'acquisizione:

- Dichiarazione Tracciabilità
- Protocollo di legalità
- Autocertificazione regolarità contributiva
- Capitolato d'appalto.

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- mod. dichiarazione sostitutiva art. 94 del D.Lgs n. 36/2023.

relativi all'assenza di condanne per determinati reati, all'adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali che dovevano essere verificati dalla stazione appaltante mediante apposito controllo successivo, come consentito dall'art 52 del codice dei contratti pubblici (1. *Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'esclusione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*

In sede di affidamento l'operatore economico ha presentato dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 del codice dei contratti, sottoscrivendo un modulo predisposto dalla stazione appaltante.

Successivamente all'affidamento la stazione appaltante ha verificato la dichiarazione resa [OMISSIS]

L'operatore economico si trova pertanto nella situazione di esclusione automatica di cui all'art 94, comma 6 del codice dei contratti.

Il Responsabile del Procedimento deve quindi procedere ad annullare in autotutela l'affidamento e alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del codice dei contratti.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto responsabile di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Mondo
(sottoscritto con firma elettronica)